COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 30/05/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 02.01.2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente:

- ha riferito di aver stipulato in data 24.03.2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate sulle complessive 120 in data 31.05.2021.

Ha quindi chiesto:

- il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.887,99, di cui:
  - € 118,46 a titolo di *"Commissioni in favore dell'intermediario finanziario per la parte ripetibile"* (somma al netto dell'importo di € 218,71 già rimborsato in sede di conteggio estintivo);
  - € 786,73 a titolo di *"Commissioni in favore dell'intermediario finanziario per la parte non ripetibile"*;
  - € 982,80 a titolo di *"Commissioni in favore dell'agente di distribuzione"*;
  - € 0,00 a titolo di *"Costo invio comunicazioni periodiche + spese di riscossione rate"* (somma al netto dell'importo di € 13,20 già rimborsato in sede di conteggio estintivo).

- la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario:

- ha dato atto del rilascio di una quietanza liberatoria da parte del ricorrente, con cui il cliente ha espressamente dichiarato *(i)* di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolato secondo le previsioni contrattuali *(ii)* di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori e *(iii)* di essere pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto dall'intermediario a fronte dell'estinzione anticipata, non avendo null'altro a che pretendere;
- ha evidenziato che la suddetta quietanza è idonea a produrre effetti liberatori anche sulla base di quanto riconosciuto dall'ABF e da numerosa giurisprudenza di merito;
- ha dichiarato di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia;
- ha eccepito la chiarezza delle condizioni contrattuali contenute nel contratto in esame, le quali indicano in modo dettagliato i costi connessi, nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto;
- ha dato atto di aver provveduto a detrarre, in sede di conteggio estintivo, la quota degli interessi non maturati e i costi ripetibili calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato, rimborsando al cliente la somma di € 13,20 a titolo di *"spese di invio comunicazioni periodiche"* ed € 218,71 a titolo di *"commissioni indicate nel contratto come ripetibili"*;
- ha precisato come sia il contratto, sia il documento SECCI, sia il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, indichino puntualmente quali siano i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- ha eccepito la natura *upfront* delle *"commissioni di distribuzione"* in quanto si tratta di costi di terzi, relativi a servizi non obbligatori per l'ottenimento del credito, e trattenuti dall'importo totale erogato al cliente al fine di versare quanto dovuto all'intermediario del credito;
- ha eccepito la natura *upfront* dei costi per servizi resi all'intermediario terzo (come le *"spese di istruttoria"* e le *"commissioni dell'intermediario del credito"*) che non hanno un nesso di causalità con il rimborso del prestito, in quanto finalizzati alla conclusione del contratto.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, la parte ricorrente:

- ha svolto considerazioni sulle modifiche apportata all'art. 125 *sexies* TUB a seguito della pronuncia CGUE *Lexitor* del 2019, le quali sanciscono inequivocabilmente il diritto del consumatore al rimborso in misura proporzionale alla vita residua del contratto anticipatamente estinto, di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, senza distinzione tra *upfront* e *recurring*;
- ha richiamato numerosa giurisprudenza di merito a sostegno delle modifiche della pronuncia *Lexitor*;
- ha svolto considerazioni sulla non rilevanza della sentenza CGUE C-555/21 al caso di specie, in quanto riferita ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (mutui) oggetto della direttiva 2014/17/UE;
- ha ritenuto la rimborsabilità degli importi corrisposti a titolo di provvigione di intermediazione, in quanto la terzietà dell'intermediario non è percepita dal consumatore;
- ha dunque contestato l'eccezione di assenza di legittimazione passiva in capo all'intermediario resistente.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.
L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.
L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".
Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.
Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Per quanto concerne l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), si osserva che l'ABF (in questo

senso anche la decisione n. 6733/2023 di questo Collegio) ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario bancario/finanziario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.
Ciò posto - richiamato quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6816/2018, secondo cui obbligato alla restituzione degli oneri non maturati è il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito - il Collegio rigetta l'eccezione sollevata in via preliminare dall'intermediario convenuto.
Circa l'eccezione di sottoscrizione della quietanza liberatoria, avuta presente la decisione del Collegio di coordinamento nr. 8827/2017, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi le quietanze liberatorie sono ritenute inidonee a essere considerate come transazioni/rinunce laddove mancanti, da un lato, dell'identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Inoltre, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.
Nel caso di specie:

- la quietanza in esame è stata sottoscritta dal ricorrente il 01/05/2021;
- il conteggio estintivo, in atti, datato 15/04/2021, ha validità sino al 30/04/2021;
- la quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario dà atto che il prestito deve ritenersi estinto alla data 30/04/2021, ma risulta rilasciata in data 06/05/2021 (successiva a quella della quietanza in esame);
- la quietanza risulta emessa prima del reclamo, inoltrato all'intermediario in data 02.01.2024;
- la quietanza in esame non contiene un'indicazione espressa dei costi cui l'istante dichiara di rinunciare, riportando esclusivamente una rinuncia generica alla "corresponsione […] di somme di denaro ulteriori a quelle appena elencate…": difetta dunque sia il requisito della determinazione quantitativa (ammontare) sia il riferimento alla causale (titolo/i delle voci di costo non rimborsate) di ciò a cui il cliente rinuncia.

Ciò posto, dall'analisi del testo della quietanza liberatoria in esame il Collegio reputa che non possa farsene discendere una inequivoca e consapevole volontà abdicativa ovvero transattiva, per cui l'eccezione sollevata sul punto da parte resistente viene rigettata.
Venendo al merito e rilevato che la documentazione versata in atti dimostra che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, il Collegio esamina le evidenze contrattuali classificando come segue le commissioni, sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:
- "Commissioni in favore dell'intermediario finanziario": *upfront* (per la quota non ripetibile) e *criterio contrattuale* (per la parte ripetibile);
- "Commissioni di distribuzione": *upfront;*
- "Costo invio comunicazioni periodiche": *recurring*.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, sulla base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,92%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario ripetibile				561,95	Criterio contrattuale	***	218,71	218,71	0,00
Commissioni intermediario non ripetibile				1.311,22	Upfront	38,92%	510,32		510,32
Commissioni agente di distribuzione				1.638,00	Upfront	38,92%	637,51		637,51
Comunicazioni periodiche e spese di riscossione				22,00	Recurring	60,00%	13,20	13,20	0,00
			Totale	3.533,17					1.147,83

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 1.147,83) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.887,99), in quanto quest'ultima ha effettuato i calcoli secondo il *pro rata temporis* per tutte le voci di costo.
La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dall'estinzione al saldo. Sul punto, come da orientamento consolidato, il Collegio ritiene che debbano essere riconosciuti i soli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.148,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA